

Provincia di Biella

**Rinnovo con varianti di Concessione di derivazione d'acqua, ad uso Produzione Beni e Servizi, dal torrente Cervo, nei Comuni di MIAGLIANO e TOLLEGNO, assentita alla Soc. "TOLLEGNO 1900 S.p.A." con D.D. n° 1.156 del 24.10.2018. PRATICA PROVINCIALE n° 408.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 1.156 del 24.10.2018

(omissis)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RIFIUTI, V.I.A, ENERGIA, QUALITA' DELL'ARIA, ACQUE REFLUE E RISORSE IDRICHE

(omissis)

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 17 luglio 2018 dal Sig. Lincoln GERMANETTI, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società "Tollegno 1900 SpA", relativo alla derivazione d'acqua pubblica in parola, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella, la cui grave o ripetuta inosservanza comporterà l'applicazione dei provvedimenti previsti dall'art. 32 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., fatta salva ogni sanzione di Legge. Di assentire, in conformità agli articoli 30 e 34 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii., salvo i diritti di terzi e nei limiti della disponibilità dell'acqua, alla Società "Tollegno 1900 SpA" (codice fiscale 01225540028), con sede in Tollegno, via Gramsci n° 11, il rinnovo con trasferimento della titolarità e varianti sostanziali della concessione in precedenza assentita con D.P.G.R. 9 febbraio 1988 n° 812, per continuare a derivare dal torrente Cervo, sia tramite couso delle opere di captazione della Roggia Industriale di Tollegno in Comune di Miagliano, che direttamente in Comune di Tollegno, una portata massima istantanea di litri al secondo 50 ed un volume massimo annuo di metri cubi 150.000 - cui corrisponde una portata media annua di litri al secondo 4,75 d'acqua pubblica superficiale ad uso produzione di beni e servizi e, in misura non apprezzabile, ad uso civile, con obbligo di restituzione dei reflui di scarico nel torrente Cervo, in Comune di Tollegno.

Di accordare il rinnovo della concessione di che trattasi, secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 1, lettera a) del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R e ss.mm.ii., per anni 15, successivi e continui, decorrenti dal 9 febbraio 2018, giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione accordata con D.P.G.R. 9 febbraio 1988 n° 812, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previa continuazione del pagamento del corrispondente canone dovuto in base ai parametri indicati all'art. 5 del disciplinare, sottoscritto in data 17 luglio 2018. Il canone annuo sarà dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia, per cause a lui imputabili, fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia. Di accordare le varianti sostanziali alla concessione in rinnovo, consistenti nella realizzazione di un attingimento di tipo mobile tramite elettropompa sommersa posta nel torrente Cervo, da attivare in caso di inattività di quello principale praticabile dalla Roggia Molinaria di Tollegno, qualora dipendente a motivi imputabili al titolare e gestore della Roggia medesima, a decorrere dalla data del presente provvedimento di assenso, subordinatamente all'osservanza delle condizioni ed obblighi contenuti nel disciplinare sottoscritto in data 17 luglio 2018 (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Roberto CARENZO

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.822 di Rep. del 17 luglio 2018

ART. – 12 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Saranno eseguite e mantenute a carico del concessionario tutte le opere necessarie, sia per gli attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime del torrente Cervo, in dipendenza della concessa derivazione, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca prima di iniziare i lavori, quanto se venga accertato in seguito. Il concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della P.A. le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione. L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato ambientale del corpo idrico nel tratto influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione. Il concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori disposizioni inerenti la risoluzione di problemi specifici di salvaguardia dell'ecosistema e del paesaggio fluviale, con eventuale imposizione all'utente dell'obbligo di realizzare, a proprie spese e nei tempi che gli saranno prescritti, gli opportuni interventi, laddove si riconosca che la derivazione è causa dell'alterazione osservata (omissis).

Il Responsabile del Procedimento  
Istruttore Direttivo Tecnico  
Geom. Lucio MENGHINI